



TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio fallimenti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 43/2019 R.F.
II. 43/2019
II. 978/2019
II. 48/2019
II. _____ R. SPESE

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti | Presidente |
| 2. dott.ssa Giusi Ianni | giudice rel. |
| 3. dott. Giorgio Previte | giudice |

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

sul ricorso n. 77/2019 RG promosso da:

INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 24, presso lo studio dell’avv. Guido Buffarini Guidi, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo

- RICORRENTE-

nei confronti di

PLANE SRL (p.i. 02285520785), in persona del l.r.p.t. (non costituita)

- INTIMATA -

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 20 giugno 2019, Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa (di seguito solo Invitalia) chiedeva dichiararsi il fallimento della Plane s.r.l., esponendo di essere creditrice, nei confronti della predetta società, della somma di euro 607.863,37, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e munito di clausola di provvisoria esecutività, notificato alla debitrice insieme ad atto di precetto, ma rimasto impagato malgrado alcuni tentativi infruttuosi di pignoramento presso terzi. L’entità del credito e il

manicato adempimento della resistente, malgrado l'esecuzione forzata intrapresa dai creditori, ne denotavano, ad avviso della ricorrente, uno stato di insolvenza rilevante ex art. 5 l.f..

Non si costituiva nel procedimento pre-fallimentare la resistente, malgrado la ritualità della notifica telematica fatta dalla cancelleria.

Nel corso dell'istruttoria prefallimentare erano acquisite informazioni presso Agenzia delle Entrate Riscossione sull'esposizione debitoria della resistente verso l'erario ed era delegata la Guardia di Finanza territorialmente competente al fine di relazionare sulla situazione economico-patrimoniale della resistente medesima.

All'udienza del 3.10.2019 la causa era rimessa in decisione al collegio.

RITENUTO IN DIRITTO

La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

A seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e di cui al d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 1 r.d. 267/1942 (e cioè: 1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila).

E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, co 2, l.f.. (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548).

Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 15, u.c., l.f., non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, u.c., l.f., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria

prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila (cfr., tra le tante, Cass. 14 novembre 2017, n. 26926). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (cfr. Cass. 3 agosto 2017, n. 19414).

Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 l.f.). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470). Venendo al caso di specie, in ordine a competenza, legittimazione di parte ricorrente, fallibilità e procedibilità deve osservarsi:

- a) Che sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, avendo la resistente sede legale in San Giovanni in Fiore (e, quindi, nel circondario del Tribunale di Cosenza);
- b) Che sussiste, altresì, la legittimazione della ricorrente a richiedere il fallimento della resistente, vantando essa un credito nei confronti di quest'ultima in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma: la ricorrente, invero, non ha documentato la mancata opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo (portato ad esecuzione in forza della provvisoria esecutorietà concessa dal giudice del monitorio), ma dalla disamina degli atti si evince che il provvedimento era emesso sulla base di contratto di finanziamento intervenuto tra le parti, rispetto alle quali la debitrice modulava anche diversi piani di rientro, valevoli quali ricognizione di debito e tutti rimasti inadempiti (è solo il caso di osservare che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice,



all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: cfr. Cass., Sez. Un., 1521/2013);

- c) Che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 15, u.c., l.f. , documentando la ricorrente un credito di oltre 600.000,00 euro e avendo la resistente un carico debitorio verso l'erario di oltre 700.000,00 euro (come detto, infatti, il superamento o meno della predetta condizione va valutata con riferimento all'esposizione debitoria complessiva della debitrice e non al solo credito del ricorrente);
- d) Che la società debitrice non ha assolto all'onere probatorio su essa incombente al fine di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, co 2, l.f. e, comunque, essa ha, alla data attuale, un'esposizione debitoria verso l'erario tale da superare il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), l.f. (cfr. Cass. 3158/18, secondo cui il requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. C, l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad euro 500.000, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere A e B dello stesso comma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento);
- e) Che lo stato di insolvenza della società appare evidente, oltre che alla luce della già rappresentata esposizione debitoria complessiva, dai tentativi di pignoramento posti in essere dai ricorrenti con esito infruttuoso, ma anche dai dati di bilancio acquisiti dalla Guardia di Finanza territorialmente competente, posto che, ad esempio, l'ultimo bilancio era chiuso con una perdita di esercizio, si caratterizzava per una contrazione delle disponibilità liquide e dava atto di debiti per oltre 900 mila euro, a fronte di un attivo circolante pari a zero e di componenti positive rappresentate da non meglio precisati crediti verso clienti (peraltro invariati sostanzialmente nell'ultimo triennio), di cui non è dato sapere le possibilità di realizzo;
- f) Che non sussistono condizioni ostative alla dichiarazione di fallimento, non risultando la cancellazione della società dal registro delle imprese fino a settembre 2019 (data di aggiornamento della visura prodotta da parte ricorrente).

Deve, pertanto, essere dichiarato il fallimento della Plane srl.

P. Q. M.

Il Tribunale di Cosenza, collegio fallimentare, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA, così provvede:

1. Dichiarare il fallimento di PLANE SRL (p.i. 02285520785), società con sede legale in San Giovanni in Fiore, via Adamello n. 14;
2. Nomina Giudice Delegato Il dr. GIORGIO PREVITE;
3. Nomina curatore for d l'onv. ANNALISA TORCHIA;
4. Ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza;
5. Ordina che il curatore proceda, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l.fall. all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
6. Fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo il giorno 21 GENNAIO 2020 ore 9.45 davanti al Giudice Delegato (presso il palazzo di Giustizia, piano primo), avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l. fall. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme di cui agli artt. 93 e ss. l.fall., avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l. fall.;
8. Ordina che ai sensi dell'art. 17 l. fall. la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed ai creditori istanti, nonché trasmessa per estratto all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;
9. Dispone la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 16.10.2019

Il giudice est.

dott.ssa Giusi Ianni

Il Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
in cancelleria
depositato
17-10-2019
Il Funzionario